

Allegato A)

ACCORDO PER UTILIZZO DI GRADUATORIA CONCORSUALE ATTIVA PER ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

PREMESSO CHE

- l'art. 9 della Legge 16/01/2003, n. 3, prevede che le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possano ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione con le modalità indicate in un regolamento statale da approvare ai sensi dell'art. 17 della L. 400/1988;
- l'art. 3, comma 61, della Legge 24/12/2003, n. 350 stabilisce che, nelle more dell'emanazione del predetto regolamento, gli Enti possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse;
- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.L. 31 Agosto 2013 n. 101, convertito in Legge n. 125/2013 dispone che "*Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato*";
- la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013 fornisce le indicazioni operative cui attenersi nell'utilizzo di graduatorie approvate da altri Enti in mancanza di proprie graduatorie;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti Umbria n. 124/13 che interpreta "il previo accordo" di cui al sopra citato articolo come non ancorato a data anteriore alla approvazione o all'indizione della procedura concorsuale; anzi al contrario al fine del contenimento della spesa nulla vieta che la sottoscrizione possa avvenire tra amministrazioni di cui una abbia già chiuso la procedura concorsuale così da ridurre i tempi tecnici occorrenti alla copertura dei posti;

CONSIDERATO che:

- in forza dell'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000 il Comune di Busseto, con determinazione n. 292 del 20/06/2019, ha approvato la graduatoria finale per l'assunzione di un Agente di Polizia Locale - cat. C, posizione economica C1, CCNL Comparto Enti Locali;
- il Comune di San Secondo Parmense con nota prot. n. 11311 del 5/09/2019, ha richiesto l'accesso alla graduatoria anzidetta, per l'assunzione a tempo indeterminato di un'unità di profilo analogo;

L'anno duemiladiciannove, il giorno del mese di

TRA

Il Comune di SAN SECONDO PARMENSE, rappresentato dal Dr Giovanni Terenziani, ai sensi dell'articolo 107 del T.U.E.L. D.Lgs.n. 267/2000, che agisce in nome e per conto dell'Ente;

E

Il Comune di BUSSETO rappresentato dal Dr.ssa Elena Stellati, ai sensi dell'articolo 107 del T.U.E.L. D.Lgs.n. 267/2000, che agisce in nome e per conto dell'Ente;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

1. Il Comune di Busseto autorizza il Comune di San Secondo Parmense ad utilizzare, per l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la graduatoria per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un agente di polizia locale (cat. C) approvata con determinazione n. 292 del 20/06/2019.
2. Il Comune di San Secondo effettuerà le proposte di assunzione nel rispetto dell'ordine di merito della graduatoria, con esclusione dei candidati idonei che hanno già stipulato contratti di lavoro a tempo indeterminato con il Comune di Busseto.
3. In caso di accettazione della proposta di contratto del Comune di San Secondo Parmense da parte di candidato utilmente collocato in graduatoria, si procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro, nel rispetto della normativa vigente. Il Comune di San Secondo darà comunicazione dell'avvenuta assunzione al Comune di Busseto.
4. L'assunzione nei termini di cui al punto precedente, nonché l'eventuale rifiuto a prendere servizio presso il Comune di San Secondo, manifestato espressamente dal candidato idoneo, ovvero la mancata stipula del contratto non pregiudicherà in alcun modo la posizione in graduatoria del candidato medesimo, né la possibilità del Comune di Busseto o di altre amministrazioni che accederanno a tale graduatoria di effettuargli successive proposte di assunzione.
5. L'assunzione è condizionata all'accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla normativa vigente in materia.
6. Il presente accordo ha validità dalla data di stipula e resta valido fino alla data di scadenza della graduatoria. Esso è tuttavia limitato all'assunzione di un'unità a tempo indeterminato. Prima di qualsiasi ulteriore utilizzo della graduatoria di cui al punto 1, rispetto alle finalità di cui al presente accordo, il Comune di San Secondo Parmense dovrà effettuare una nuova richiesta di accesso alla graduatoria.
7. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, nonché al codice civile ed alle disposizioni di legge in materia.

Per il Comune di San Secondo Parmense, Dr Giovanni Terenziani (firmato digitalmente)
Per il Comune di Busseto, Dott.ssa Elena Stellati (firmato digitalmente)